

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

157° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 5
5 ^a - Bilancio.....	» 41
6 ^a - Finanze e tesoro.....	» 46
7 ^a - Istruzione.....	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	» 73
10 ^a - Industria.....	» 75
11 ^a - Lavoro.....	» 76
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 83

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera).....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i> 87
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 88
Infanzia.....	» 90

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i> 91
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri.....	» 93

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 94
---------------------------	----------------

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,55 alle ore 17.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

2^a Seduta congiunta

Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 17,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: audizione di rappresentanti degli enti locali con territorio a forte vocazione nell'industria automobilistica

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio CHIAMPARINO, *sindaco di Torino*, Bruno Vincenzo SCITTARELLI, *sindaco di Cassino*, Alfonso NAVAZIO, *sindaco di Melfi*, e Michele CAIAZZO, *sindaco di Pomigliano d'Arco*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i commissari Luigi MALABARBA, Gianni VERNETTI, Giorgio BENVENUTO, Renato CAMBURSANO, Sergio GAMBINI, Valter ZANETTA, Loris Giuseppe MACONI e Bruno TABACCI, *presidente*.

Sergio CHIAMPARINO, *sindaco di Torino*, replica agli intervenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 18,50.

Audizione di rappresentanti dell'OICA (*Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles*)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Emilio DI CAMILLO, *direttore generale dell'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche)* ed ex presidente ed attuale tesoriere dell'OICA, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giorgio BENVENUTO e Alberto NIGRA.

Emilio DI CAMILLO, *direttore generale dell'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche)* ed ex presidente ed attuale tesoriere dell'OICA, replica agli intervenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

163^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 giugno 2002.

Il senatore VITALI sottoscrive e illustra i seguenti ordini del giorno:

0/1329/1/1

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002",

considerata l'importanza e l'urgenza di adeguare il diritto interno alle disposizioni comunitarie in materia di limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, etichettatura dei consumi energetici e misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore,

impegna il Governo ad adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti attuativi delle seguenti direttive:

Direttiva 2002/3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;

2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

0/1329/2/1

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame della "Legge comunitaria 2002", considerato che:

dalla stessa relazione introduttiva al disegno di legge di recepimento, si evincono i gravi ritardi dell'Italia nell'attuazione del diritto comunitario;

il nostro Paese deve recepire ancora 150 direttive e, per 40 di esse è scaduto il termine di trasposizione nel diritto interno, così come riportato nell'ultima relazione del Ministero delle politiche comunitarie;

risultano in corso 93 procedimenti di costituzione in mora per infrazioni al diritto comunitario e 10 sentenze di inadempimento nei confronti dell'Italia;

il solo settore ambientale conta 42 procedure di infrazione e 4 direttive scadute;

numerose direttive recepite in "Comunitaria" negli ultimi anni, sono tuttora prive dei relativi provvedimenti di attuazione,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione delle leggi comunitarie, alle direttive recepite, al fine di non incorrere in procedure di infrazione e di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni assunte in sede europea».

0/1329/3/1

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002",

considerato il permanere di un grave ritardo nel recepimento e nell'attuazione delle disposizioni comunitarie,

impegna il Governo:

a provvedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione dei provvedimenti attuativi delle direttive da attuare in via amministrativa – per quanto di competenza dello Stato – riportate nella relazione al disegno di legge in esame ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (*Legge comunitaria 1998*)».

Fa propri, inoltre, gli emendamenti 1.All.A.6, 1.All.A.4, 1.All.A.5, 1.All.A.3, 1.All.B.4, 1.All.B.5, 1.All.B.6, 1.All.B.7, che dà per illustrati.

Il ministro BUTTIGLIONE illustra gli emendamenti 1.All.A.1 e 1.All.A.2, che includono nell'elenco alcune direttive adottate di recente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il relatore BASILE si esprime favorevolmente sugli ordini del giorno. Il ministro BUTTIGLIONE dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno.

Il senatore BASILE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.A.4, 1.All.A.5, 1.All.A.3, 1.All.B.3 e 1.All.B.2. Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.All.A.6, nonché sugli emendamenti 1.All.B.4, 1.All.B.5, 1.All.B.6 e 1.All.B.7.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 2.1, volto a richiamare i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il relatore BASILE illustra l'emendamento 2.5, che tuttavia ritira, invitando il Governo a valutare l'opportunità di verificare la coerenza con la

disciplina dei giudici di pace dei principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi.

Invita il presidente Pastore a ritirare l'emendamento 2.1, in considerazione del fatto che l'analogo emendamento presentato all'articolo 5 consente di soddisfare ampiamente l'esigenza prospettata. Sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 esprime una valutazione negativa.

Il ministro BUTTIGLIONE si esprime in modo conforme al relatore.

Il presidente PASTORE, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.1.

Illustra quindi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore BASILE si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e invita a ritirare l'emendamento 5.2, sottolineando che la disposizione che esso intende sopprimere è frutto di una concertazione con le organizzazioni sindacali e che il riordino normativo in materia di sicurezza e igiene del lavoro è già oggetto del disegno di legge di semplificazione.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente PASTORE, in considerazione delle argomentazioni svolte dal relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.2.

Il relatore BASILE e il ministro BUTTIGLIONE motivano il loro parere contrario sull'emendamento 7.1.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 e li illustra.

Il relatore BASILE si esprime in senso contrario sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 giudicandoli non necessari sul piano tecnico-giuridico per l'attuazione della direttiva 2001/42/CE. Si associa il ministro BUTTIGLIONE.

Il senatore VITALI sottoscrive gli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

Il relatore BASILE esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo 9, dal momento che esso è necessario per eliminare l'attuale contrasto con la normativa comunitaria. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 9.0.1. Il ministro BUTTIGLIONE, a nome del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 10.0.1, abrogativo dell'articolo 28 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001).

Il senatore GIRFATTI aggiunge la propria firma all'emendamento 10.0.1.

Il relatore BASILE, dopo aver ricordato che l'articolo è stato approvato in occasione dell'esame della legge comunitaria per il 2001 per evitare un contrasto con l'ordinamento comunitario, si rimette alla Commissione.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime parere favorevole in considerazione del fatto che la proposta emendativa consente di correggere un errore compiuto in occasione dell'esame della legge comunitaria per il 2001.

Il relatore BASILE richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di tutelare i diritti acquisiti di coloro che hanno conseguito la specializzazione in campo odontoiatrico. Si tratta di una materia complicata che sarebbe opportuno risolvere, eventualmente in sede diversa dall'attuale. In tal senso ritira l'emendamento 11.2 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 11.1, che riguarda la stessa materia.

Il ministro BUTTIGLIONE, apprezzata la sensibilità del relatore, ricorda che l'articolo 11 del disegno di legge consente di attuare una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee scaturita anche a seguito di una inadeguata presentazione delle ragioni dello Stato italiano. Assume in ogni caso l'impegno ad intessere un paziente dialogo con la Commissione europea in direzione dell'esigenza evidenziata dagli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il relatore BASILE illustra l'emendamento 12.100 che introduce la previsione di un parere del Consiglio universitario nazionale, mentre ritira l'emendamento 12.1.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100.

Il relatore BASILE esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.1, facendo presente che la direttiva n. 105 è già inserita nell'elenco di cui all'allegato A. Il ministro BUTTIGLIONE si esprime in modo conforme al relatore.

Il senatore MAFFIOLI aggiunge la propria firma all'emendamento 15.1 che esclude il divieto di lavoro fra le ore 22 e le 6 per gli apprendisti superiori ai diciotto anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione.

Il senatore GIRFATTI illustra le ragioni dell'emendamento 15.0.1. Come è noto, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea si estrinseca sia con l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, sia con il perseguimento degli obiettivi definiti con il Trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e perseguiti con il diritto comunitario derivato.

È noto, altresì, che l'obiettivo prioritario comunitario, quello di diffondere e rafforzare il vincolo dell'unione tra i popoli, si fonda su due premesse essenziali: la conoscenza e la condivisione degli obiettivi comuni, e lo studio del diritto comunitario nel suo quotidiano evolversi, spesso ignorato dagli operatori nazionali del diritto (magistrati, avvocati, giuristi in genere).

Purtroppo l'ordinamento universitario non ha registrato la indiscussa esigenza di definire gli opportuni strumenti (diplomi di laurea, classi di laurea triennali, lauree specialistiche) per l'insegnamento dei principi e delle norme dell'ordinamento giuridico e del sistema economico comunitario, per cui finora la preparazione universitaria si attua solo attraverso l'insegnamento di una singola disciplina: il diritto comunitario.

A colmare tale lacuna e su iniziativa di singoli docenti è intervenuta la pressante richiesta di istituzione delle «scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee» (già esistenti nei vari Paesi comunitari), che vennero disciplinate dal Consiglio universitario nazionale e in seguito attivate da molti atenei italiani.

Recentemente alcune università, avvalendosi dell'autonomia scientifica e didattica, sancita dalla nostra Carta costituzionale, e statuita con recenti normative, hanno istituito ed attivato Scuole di alta formazione europea, con l'obiettivo di creare centri di eccellenza per la didattica specialistica, per la ricerca e per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

La riforma universitaria ha abolito le scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle previste da legge o da normativa comunitaria.

Le scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee (oggi dell'Unione europea), pur essendo, incontestabilmente, a tipologia comunitaria e comunque finalizzate a promuovere e diffondere il vincolo comunitario, in conformità ai preamboli dei Trattati comunitari, non risultano previste espressamente e/o singolarmente da direttive comunitarie, per cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, interpretando restrittivamente la normativa vigente ritiene che vadano soppresse o trasformate, entro il 1° ottobre 2002: si pone quindi l'esigenza di provvedere alla sopravvivenza di tali scuole in diritto ed economia delle Comunità europee precisando, in una specifica norma, che, anche se non sono state istituite in base a regolamento e/o a direttiva comunitaria, esse non rientrano nella previsione ipotizzata dall'articolo 13, comma 6 del decreto ministeriale n. 509/99, che prevede la cessazione delle scuole di specializzazione non costituite per legge.

Al fine di consentire ai laureati italiani di concorrere a pieno titolo all'inserimento nel mondo del lavoro dell'Unione europea, si rende opportuno riconoscere l'equiparazione, agli effetti concorsuali, dei titoli rilasciati dalle scuole di ateneo per l'alta formazione europea, relative a corsi pluriennali e/o a corsi di programmi comunitari, al titolo di dottore di ricerca rilasciato al seguito di superamento dell'esame finale dei dottorati di ricerca previsti e disciplinati dall'articolo 4 della legge 210/1998.

Difatti al titolo di dottorato di ricerca, anche se conseguito in materia non strettamente pertinente a quella concorsuale, viene riconosciuto, per norma ormai consolidata, un punteggio minimo di dieci voti, mentre, allo stato, i titoli di specializzazione vengono discrezionalmente valutati dalle commissioni giudicatrici, il che appare non equo e coerente con la professionalità conseguita in corsi di alta formazione europea.

Un'ultima esigenza è quella di porre le anzidette Scuole di alta formazione europea italiane sullo stesso piano di quelle istituite ed attivate in altri stati comunitari, nei quali la dotazione finanziaria degli stessi enti li pone in condizione di erogare le quote di cofinanziamento a programmi di ricerca e a progetti comunitari.

La tematica, ovviamente, è estremamente delicata, perché non possono prevedersi in questa sede impegni di spesa che aggravino il bilancio dello Stato. Per superare tale difficoltà si propone di vincolare una percentuale, da definire, e che, solo orientativamente, è indicata nell'emendamento nella misura del 10% sull'importo totale assegnato agli enti nazionali di ricerca, da destinarsi a ricerche comunitarie e/o al cofinanziamento di programmi di ricerca e progetti comunitari, ed a progetti di integrazione culturale e scientifica euromediterranea, espletabili dalle anzidette Scuole di alta formazione europea.

Con tale accorgimento, difatti, si perseguono tre obiettivi, tutti legittimi e meritevoli di apprezzamento: il primo quello di assicurare la finalizzazione di una percentuale degli importi già stanziati per gli enti di ricerca a ricerche comunitarie o collegabili all'Unione europea; il secondo quello di garantire al nostro Paese la utilizzazione di cofinanziamenti comunitari nell'ambito della ricerca e la partecipazione a progetti ed a programmi comunitari, compresi quelli destinati al supporto dei Paesi partecipanti all'ampliamento dell'Unione europea e/o finalizzati all'integrazione culturale per una pacifica coesistenza dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, obiettivo questo particolarmente considerato dalla Comunità europea; ed il terzo, di consentire alle Scuole di alta formazione europea di poter utilizzare un volano finanziario per il finanziamento delle attività di ricerca, senza gravare in alcun modo, con spese aggiuntive, sul bilancio dello Stato.

A conclusione dell'illustrazione, l'oratore considera opportuno ribadire che l'emendamento proposto consente un avvicinamento delle strutture scientifiche di alta formazione e di ricerca del nostro Paese a quelle degli altri Stati comunitari, e consente ai giovani italiani di specializzarsi in diritto ed economia dell'Unione europea e di concorrere a pieno titolo

nell'inserimento del mondo del lavoro e nelle strutture amministrative e politiche della Comunità.

Il ministro BUTTIGLIONE illustra gli emendamenti 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7 e 15.0.10.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma all'emendamento 15.5, di cui sottolinea l'importanza.

Il relatore BASILE dà conto dell'emendamento 15.100 da lui presentato volto a limitare la delega alla finalità specifica di recepimento della normativa comunitaria. Conseguentemente esprime parere contrario sull'emendamento 15.4, soppressivo dell'articolo. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 15.3, 15.5 e 15.1. Riguardo all'emendamento 15.0.1, esprime parere favorevole sui commi 1 e 3, mentre ritiene inammissibile e censurabile sotto il profilo della costituzionalità la formulazione del comma 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

164^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Buttiglione e della salute Sirchia e i sottosegretari di Stato per la salute Corsi e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro BUTTIGLIONE, pur condividendo l'urgenza di adeguare la preparazione sui temi del diritto comunitario, anche al fine di colmare la non adeguata presenza presso gli uffici della Commissione europea, osserva che la materia recata dall'emendamento 15.0.1 dovrebbe essere trattata più opportunamente in altra sede.

Il presidente PASTORE invita i presentatori a ritirare l'emendamento 15.0.1 a ripresentarlo eventualmente in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore GIRFATTI esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore sui commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 15.0.1 e per le osservazioni favorevoli svolte dal ministro Buttiglione su un tema assai sentito dalle università e dagli enti locali. Ciò premesso, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Il relatore BASILE, proseguendo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 15, si esprime favorevolmente su quelli presentati dal Governo 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 per i quali evidenzia la necessità di una formulazione che recepisca l'indicazione della 5^a Commissione permanente ai fini dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Esprime parere favorevole anche sugli emendamenti 15.0.7, che dà specifica attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia e 15.0.10. Sull'emendamento 15.0.9, ricorda che l'articolo 36 della legge comunitaria 2001, in materia di commercializzazione della pasta fresca attiene a materia che più volte il ministro ha giudicato utile trattare in sede diversa dalla legge comunitaria.

La senatrice DE PETRIS sottolinea che è stato chiarito che gli Stati nazionali hanno piena competenza in materia di fissazione della data di scadenza degli alimenti. In vista di una regolazione apposita della materia, annunciata dal Ministro, in questa sede sarebbe opportuno porre rimedio all'equivoco insorto in sede di esame della legge comunitaria per il 2001.

I senatori BATTISTI, MAGNALBÒ e GIRFATTI aggiungono la propria firma all'emendamento 15.0.9.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 15. Con riguardo all'emendamento 15.0.9 osserva che la sede più idonea per affrontare la materia è la disciplina della produzione e commercializzazione della pasta. Invita, pertanto, a ritirare l'emendamento, impegnandosi a verificare con il Ministro competente la praticabilità di un intervento normativo in materia.

La senatrice DE PETRIS prende atto dell'impegno del Governo e ritira l'emendamento 15.0.9, riservandosi di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.All.A.1, posto ai voti, risulta accolto.

La senatrice DE PETRIS nota che la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riguarda la nota questione degli organismi modificati geneticamente. Ricorda che il ministro Alemanno si è pubblicamente impegnato a intervenire per assicurare un recepimento di detta direttiva nel rispetto della posizione più volte espressa dal nostro paese in materia di OGM. Suggerisce pertanto di espungere la direttiva sopra citata dall'emendamento 1.All.A.2.

Il ministro BUTTIGLIONE, accogliendo la proposta della senatrice De Petris, presenta una nuova formulazione dell'emendamento 1.All.A.2 che, con il parere favorevole del relatore viene messa ai voti ed è accolta.

La senatrice DE PETRIS sollecita un voto favorevole sull'emendamento 1.All.A.6. Il relatore BASILE fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'*iter* di esame del disegno di legge n. 2427 che riguarda l'attuazione della direttiva n. 105.

Il presidente PASTORE rileva che, in tal caso, la direttiva dovrebbe essere espunta anche dall'allegato A.

Il ministro BUTTIGLIONE dichiara che prima dell'esame in Assemblea il Governo avrà cura di valutare quale sia la migliore via procedurale per le norme di recepimento della direttiva.

L'emendamento 1.All.A.6 viene, infine, posto in votazione ed è respinto.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.All.A.4, 1.All.A.5, 1.All.A.3 e 1.All.B.3 sono accolti. L'emendamento 1.All.B.2 risulta assorbito. Risultano invece respinti gli emendamenti 1.All.B.4, 1.All.B.5, 1.All.B.6 e 1.All.B.7.

Gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, posti separatamente ai voti, sono respinti. Il relatore BASILE ritira l'emendamento 2.5. Vengono poi votati e risultano accolti gli emendamenti 5.1 e 5.3. Sono invece respinti l'emendamento 7.1 e gli aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2. Anche gli emendamenti 9.1 e 9.0.1, posti separatamente ai voti sono respinti, mentre l'emendamento 10.0.1, al quale i senatori GIRFATTI e MAGNALBÒ aggiungono la pro-

pria firma, risulta accolto. L'emendamento 11.1 è respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 12.100.

La senatrice DE PETRIS, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 13.0.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in Assemblea. Vengono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 15.4, 15.3 e 15.5, mentre risulta accolto l'emendamento 15.100.

Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 15.1. Gli emendamenti 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 nei nuovi testi sono posti in votazione e risultano accolti. Sono accolti, infine, gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.10.

La Commissione conviene quindi nel conferire al relatore Basile il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1329, con le modifiche accolte nel corso della seduta, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Sullo schema di documento conclusivo predisposto dal Presidente, interviene il senatore DEL PENNINO.

Il presidente PASTORE, quindi, si riserva di adattare lo schema di documento conclusivo alle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 giugno.

Riprende l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 12 e del 13 giugno.

Il ministro SIRCHIA si sofferma sulla delega – oggetto dell'articolo 28 e dell'emendamento, tra gli altri, 28.101 del Relatore – per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, evidenziando che si tratta di centri di eccellenza, che versano in gravi difficoltà anche per la circostanza che le regioni, chiamate a finanziare le prestazioni sanitarie da essi erogate, tendono a non riconoscerne la funzione, in considerazione del fatto che gli istituti medesimi dipendono direttamente dall'amministrazione della Sanità. La delega in esame si propone di coinvolgere le regioni nella gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso la partecipazione al consiglio di amministrazione delle fondazioni in cui essi vengono trasformati. La riforma mantiene la natura pubblica degli istituti, ma consente di dare luogo ad attività di impresa, sul modello già adottato in altri Paesi, in modo che i conseguenti profitti possano essere utilizzati per finanziare spese di ricerca e di assistenza.

Conclude sottolineando che la delega consente di dare nuovo impulso all'attività di enti il cui passivo ammonta ormai a più di 1000 miliardi di lire, un onere che non potrebbe essere certamente sopportato dal pubblico erario.

Il senatore BATTISTI richiama l'attenzione sull'emendamento 28.0.2 (testo 2) attraverso il quale il relatore ha inteso recepire il subemendamento 28.0.2/1 che, anche in omaggio al voto espresso dal Consiglio comunale di Roma, sottolineava l'opportunità di proseguire e potenziare le attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza, dell'istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma. La formulazione da ultimo proposta dal relatore, tuttavia, non appare del tutto soddisfacente poiché limita le attività di degenza solo al caso in cui siano possibili.

Il sottosegretario CURSI fa presente che il Governo intende avanzare una ulteriore proposta emendativa, che raccoglierebbe le indicazioni illustrate dal senatore Battisti. E' tuttavia necessario attendere una verifica degli oneri finanziari.

Il ministro SIRCHIA informa che la struttura dell'istituto necessita di rilevanti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, che implicano un rilevante onere finanziario. In proposito dovrebbe intervenire un contributo finanziario da parte della Regione Lazio.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che la 5^a Commissione permanente ha rinviato l'espressione del proprio parere, in attesa di conoscere gli orientamenti testé illustrati dal ministro Sirchia.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 28, il cui esame è stato precedentemente accantonato.

Il relatore BOSCETTO si sofferma sugli emendamenti a sua firma 28.100, 28.14, 28.16, 28.17, 28.18, 28.101 (testo 2), 28.0.1 e 28.0.2 (testo 2), e ritira gli emendamenti 28.13, 28.15 e 28.19. Sugli emendamenti 28.500 e 28.501 esprime parere favorevole e si rimette al Governo sui numerosi emendamenti presentati dal presidente Pastore, volti tra l'altro a precisare il ruolo delle regioni, per i quali esprime apprezzamento. Sui rimanenti emendamenti all'articolo 28 esprime parere contrario.

Il ministro SIRCHIA si esprime conformemente al relatore e sottolinea che la nuova struttura amministrativa prevista per gli istituti trasformati in fondazioni suggerisce di mantenere all'interno del consiglio di amministrazione le attribuzioni che numerosi emendamenti all'articolo 28 intenderebbero ricondurre alle regioni, le cui prerogative sono garantite, fra l'altro, dal comma 1, lettera a) dello stesso articolo. Auspica, quindi, che dette proposte modificative siano ritirate dai proponenti.

Si associa il sottosegretario SAPORITO.

In considerazione del parere espresso dai rappresentanti del Governo, cui aderisce il RELATORE, il presidente PASTORE ritira gli emendamenti 28.1, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.9, 28.10, 28.11 e 28.12. Mantiene, invece, l'emendamento 28.2, osservando che appare improprio richiamare la natura pubblica delle fondazioni mentre sarebbe più pertinente una formulazione che facesse riferimento alla loro «funzione» pubblica.

In considerazione del parere del Governo, il relatore BOSCETTO ritira, infine, l'emendamento 28.18. Ribadisce quindi il parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 29 e, conseguentemente, contrario sulle subordinate proposte emendative, nonché sull'aggiuntivo 29.0.1.

Il ministro SIRCHIA conferma il parere favorevole del Governo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 29. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 29.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento 30.3, presentato dal relatore, precedentemente accantonato.

Il presidente PASTORE esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 31.0.500 (testo 2), recante semplificazione in materia di sedi farmaceutiche, che condiziona il diritto al conseguimento della titolarità della farmacia alla non pubblicazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica, che solleva dubbi sotto il profilo costituzionale.

Il sottosegretario CURSI fa presente che in alcuni casi i concorsi durano ormai da diversi anni senza essere definiti. Raccogliendo in ogni caso l'osservazione del Presidente, a nome del Governo, si riserva di individuare una nuova formulazione che richiami, piuttosto, la pubblicazione dei bandi di concorso. Nelle more, tuttavia, esprime il parere favorevole del Governo.

Il ministro SIRCHIA esprime il parere contrario del Governo sul subemendamento 34.0.100/1 e invita la Commissione a votare il principale 34.0.100, recante disposizioni a tutela della salute dei non fumatori, che rappresenta, ad avviso del Governo, un importante passaggio, che allinea la legislazione del Paese a quella degli altri Stati europei. La disciplina stabilisce, per gli esercizi di ristorazione, la predisposizione di appositi spazi di superficie prevalente riservati ai non fumatori.

Le disposizioni si applicheranno, peraltro, decorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento che dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione e dei locali riservati ai fumatori.

Il relatore BOSCETTO esprime parere contrario sul subemendamento 34.0.100/1 e favorevole sull'emendamento del Governo 34.0.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1329**Art. 1.****1.All.A.1**

IL GOVERNO

Nell'allegato A, dopo la direttiva 2001/105/CE, inserire le seguenti direttive:

«2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettiva in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM.».

1.All.A.2

IL GOVERNO

Nell'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002 che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.».

1.All.A.2 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Nell'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002 che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.».

1.All.A.6

DE PETRIS, TURRONI

Trasferire la direttiva 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, dall'allegato A all'allegato B.

1.All.A.4

DE PETRIS, TURRONI

Trasferire la direttiva 2001/88/CE, del 23 ottobre 2001, dall'allegato A all'allegato B.

1.All.A.5

DE PETRIS, TURRONI

Trasferire la direttiva 2001/93/CE, del 9 novembre 2001, dall'allegato A all'allegato B.

1.All.A.3

DE PETRIS, TURRONI

Trasferire la direttiva 2001/112/CE, del 20 dicembre 2001, dall'allegato A all'allegato B.

1.All.B.3

IL GOVERNO

Nell'allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2001/97/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.».

1. All.B.2

PEDRIZZI

Nell'allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

«2001/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.».

1. All.B.4

TURRONI, DONATI

Nell'allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

«2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti.».

1.All.B.5

TURRONI

Nell'allegato B aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

«2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione

comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli».

1.All.B.6

TURRONI

Nell'allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

«2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.».

1.All.B.7

TURRONI

Nell'allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

«1997/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.».

Art. 2.

2.1

PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «attuare», inserire le seguenti: «nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni».

2.2

MARITATI

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema», con le seguenti: «l'ecosistema o altri interessi generali dell'ordinamento interno identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali».

2.3

MARITATI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «danno di particolare gravità», inserire il seguente periodo: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative previste dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»

2.4

MARITATI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie oggetto di precedenti interventi di depenalizzazione non potranno essere introdotte, mediante l'emanazione dei decreti legislativi, nuove ipotesi di reato.»

2.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rimane comunque ferma la possibilità di prevedere le sanzioni più appropriate alla luce del decreto legislativo 26 agosto 2000, n. 274.»

Art. 5.**5.1**

PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.»

5.3

GUBERT

Al comma 3, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «entrano in vigore, per le regioni e le province

autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione e».

5.2

PASTORE

Sopprimere il comma 4.

Art. 7.

7.1

CICOLANI, BRUTTI Paolo, DONATI, PEDRAZZINI, FABRIS

Al comma 1, capoverso «1-bis.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'importo relativo agli oneri per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri di lavori pubblici sono definiti dalla stazione appaltante nel bando di gara. Su detto importo non è ammesso alcun ribasso d'asta.».

Art. 8.

8.0.1

TURRONI, DONATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Applicazione sperimentale della direttiva 2001/42/CE
a piani e programmi infrastrutturali)*

1. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, di cui all'articolo 1, allegato B, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è applicata sperimentalmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, al programma di infrastrutture contenuto nel Piano Generale dei Trasporti

e della Logistica (PGT) come aggiornato dalla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e dal Documento di programmazione economica e finanziaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio.».

8.0.2

TURRONI, DONATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'applicazione sperimentale della valutazione ambientale strategica a piani, sottosistemi e programmi di opere infrastrutturali)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo al fine di sottoporre a studio di valutazione ambientale strategica (VAS) i piani e programmi di opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, nell'attesa dell'attuazione della direttiva 2001/42/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) svolgimento dell'inchiesta pubblica;
 - b) attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della titolarità dell'intera procedura di VAS;
 - c) rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
 - d) valutazione dei progetti preliminari relativi alle singole infrastrutture sulla base delle conclusioni della procedura di VAS.».
-

Art. 9.

9.1

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

9.0.1

TURRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 1° marzo 2002, n. 39 in materia di recepimento della direttiva 2001/77/CE)

1. All'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è abrogata la lettera e).».

Art. 10.**10.0.1**

MAFFIOLI, ZANOLETTI, GIRFATTI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39 è abrogato».

Art. 11.**11.1**

BOLDI, STIFFONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno già conseguito la laurea in medicina e chirurgia e il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.».

11.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le modifiche apportate dal presente articolo non si applicano a coloro che hanno conseguito la specializzazione in odontostomatologia con iscrizione al primo anno di corso entro l'anno 1992.».

Art. 12.**12.100**

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso «Art. 4», nel comma 6, dopo la parola: «in-dice», inserire le seguenti: «previa consultazione del Consiglio universitario nazionale».

12.1

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso «Art. 4», nel comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«e) il Consiglio universitario nazionale.».

Art. 13.**13.0.1**

DE PETRIS, TURRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attuazione della direttiva 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. L'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sospendere temporaneamente l'applicazione dell'articolo 5 concernente l'impiego di organismi geneticamente modificati al fine di completare e valutare le risultanze del monitoraggio sullo stato della biodiversità previsto dalle "Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione sulla Biodiversità in Italia", approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 14 marzo 1994, in attuazione della Convenzione ratificata dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124;

b) escludere comunque l'utilizzazione di materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato nelle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

Art. 15.**15.4**

RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere l'articolo.

15.3

RIPAMONTI, TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Modifica alla legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccu-

pazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). – 1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire ovunque ricorra la parola «impresa» con le seguenti: «datore di lavoro privato».

15.5

BEDIN, DE ZULUETA, BATTAFARANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).* – 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di lavoro di diritto privato;

b) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo, si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato."

c) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole: "alle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "ai datori di lavoro di diritto privato, di seguito datori,";

2) al comma 2, le parole: "le imprese", sono sostituite dalle seguenti: "i datori";

3) al comma 3, le parole: "si applica solo alle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "si applica solo ai datori e alle imprese", e, di seguito, le parole: "è dovuto dalle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto dai datori e dalle imprese"».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, decimo rigo, sopprimere la parola: «anche».

15.1

CAMBER, CALLEGARO, FALCIER, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 10 gennaio 1955, n. 25 è sostituito dal seguente:

"4. È in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione"».

15.0.1

GRECO, GIRFATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Le scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee istituite con decreti rettoriali anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se successivamente trasformate, e le altre scuole di specializzazione a tipologia comunitaria o comunque finalizzate a promuovere e diffondere il vincolo comunitario in conformità alle direttive ed ai principi enunciati nei preamboli dei Trattati comunitari, anche se non sono state istituite in base a regolamento e/o a direttiva comunitaria, non rientrano nella disposizione dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, che prevede la cessazione delle scuole di specializzazione non costituite per legge.

2. Al fine di consentire ai laureati italiani di concorrere a pieno titolo nell'inserimento nel mondo del lavoro della Comunità, i titoli rilasciati da scuole di ateneo per alta formazione europea – costituite antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge – relativi ai corsi almeno triennali ed ai corsi cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Robert Schuman, sono equiparati, agli effetti concorsuali, al titolo di dottore di ricerca, rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale dei dottorati di ricerca, previsti e disciplinati dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1998.

3. Gli enti nazionali di ricerca sono tenuti a destinare una percentuale non inferiore al 10 per cento degli importi annuali a favore di enti e scuole di ateneo abilitate a promuovere e ad espletare attività di ricerca di interesse comunitario, con particolare riguardo ai settori giuridici ed economici; tali importi possono essere destinati anche al cofinanziamento di programmi di ricerca e progetti comunitari ed a progetti di integrazione culturale e scientifica euromediterranea».

15.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare."».

15.0.4 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

15.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002 che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM)

1. Il Governo su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è delegato ad emanare, entro il 13 agosto 2003 un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CEE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002 che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CE, come novellata dalla direttiva 2001/107/CE, possano prestare in Italia le attività di gestione collettiva del risparmio in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le SICAV, la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni ed assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività e criteri per l'esercizio della vigilanza prudenziale per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) indicare quali deroghe alle norme vigenti in tema di ripartizione dei rischi siano consentite per le società di gestione e le SICAV appena costituite in conformità con quanto stabilito nella direttiva 2001/108/CE;

h) concedere un periodo massimo di 60 mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2001/108/CE alle società di gestione ed alle SICAV esistenti al 13 febbraio 2002 per adeguarsi alle nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, potrà apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni».

15.0.5 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002 che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM)

1. Il Governo su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è delegato ad emanare, entro il 13 agosto 2003 un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CEE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002 che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori

mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CE, come novellata dalla direttiva 2001/107/CE, possano prestare in Italia le attività di gestione collettiva del risparmio in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le SICAV, la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni ed assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività e criteri per l'esercizio della vigilanza prudenziale per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) indicare quali deroghe alle norme vigenti in tema di ripartizione dei rischi siano consentite per le società di gestione e le SICAV appena costituite in conformità con quanto stabilito nella direttiva 2001/108/CE;

h) concedere un periodo massimo di 60 mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2001/108/CE alle società di gestione ed alle SICAV esistenti al 13 febbraio 2002 per adeguarsi alle nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, potrà apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

15.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE
che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)*

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che prevede in particolare:

- a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
- b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
- c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
- d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico».

15.0.6 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE
che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)*

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che prevede in particolare:

- a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
- b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
- c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

15.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

Dopo il secondo comma dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'unione Europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202."».

15.0.9

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CALVI, CAVALLARO, FIRRARELLO, FABRIS, FALOMI, BATTAGLIA Giovanni, GIARETTA, ZANCAN, DE PAOLI, GUERZONI, MALABARBA, SOLIANI, MALENTACCHI, MACONI, TESSITORE, RIPAMONTI, PIATTI, FLAMMIA, PERUZZOTTI, LIGUORI, BOLDI, RIGHETTI, SODANO, DENTAMARO, IERVOLINO, TOGNI, COLETTI, DONATI, MAGNALBÒ, BATTISTI, GIRFATTI, PASSIGLI, ROTONDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica alla legge 1° marzo 2002, n. 39 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee)

1. L'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio

2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari» è abrogato"».

15.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271**Art. 28.****28.101**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal Presidente della regione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata».

28.101 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore

scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata».

28.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Ricostituzione in ente autonomo dell'Istituto
Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma è scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed è ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare terapie oncologiche domiciliari e attività ambulatoriale dermatologica, oncologica, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospitalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con proprio decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella legge 31 luglio 1997, n. 258».

28.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Riconoscimento in ente autonomo dell'Istituto
Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma può essere scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri ed essere ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare, in aggiunta alle prestazioni attuali, terapie oncologiche e dermatologiche con attività domiciliari e ambulatoriali, di ricerca clinica e ove possibile di degenza, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Al fine di rendere possibile lo scorporo, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospedalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il decreto deve assicurare all'Istituto tutte le risorse necessarie a dotarlo di una sede adeguata e pienamente funzionante, sicché le attività di cura e di ricerca non subiscano interruzioni o contrazioni. A tal fine lo scorporo sarà efficace solo nel momento in cui la sede dell'Istituto sia adeguatamente apprestata e ritenuta idonea a svolgere le missioni assegnate da apposita commissione ministeriale di verifica.

3. Con il successivo decreto di scorporo è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito con legge 31 luglio 1997, n. 258».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

137^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, ricorda che nella scorsa seduta era stata avanzata la proposta, da parte del senatore Marino, di svolgere alcune audizioni sui temi oggetto del disegno di legge. Ribadisce il suo diverso avviso, ritenendo che alle audizioni si potrà invece utilmente procedere in occasione della presentazione di un disegno di legge governativo su materie analoghe ma non disciplinate dal testo in esame. Chiede, altresì, ai rappresentanti dell'opposizione se ritengono di dover presentare proposte emendative, ovvero un organico disegno di legge.

Il senatore CADDEO precisa che i Gruppi di opposizione stanno ancora svolgendo approfondimenti sull'orientamento da assumere in materia.

Il senatore VIZZINI, in relazione ai possibili orientamenti che saranno manifestati dall'opposizione, chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori.

Dopo interventi dei senatori RIPAMONTI e MORANDO, volti a specificare che eventuali testi integrativi o sostitutivi di quello in esame potranno essere presentati all'inizio della prossima settimana, prende la parola il PRESIDENTE per chiarire che il rinvio dell'esame del provvedimento non oltre l'inizio della prossima settimana non costituisce un ostacolo all'andamento dei lavori, ma, anzi, consente di valutare, in relazione alle decisioni che saranno assunte dall'opposizione, le più adeguate modalità di svolgimento dei lavori stessi.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta odierna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,30, avrà luogo alle ore 15,45.

La seduta termina alle ore 9,35.

138^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO segnala che si tratta di ulteriori emendamenti al provvedimento, collegato alla legge finanziaria per il 2002, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.0.1 (Nuovo testo), 7.0.3 (Nuovo testo), 9.2 (Ulteriore nuovo testo), 9.3 (Nuovo testo), 13.0.700, 13.0.14 (Nuovo

testo), 13.0.900, 16.0.2 (Nuovo testo), 26.0.2 (Nuovo testo), 35.2 (Nuovo testo), 35.2 (Ulteriore nuovo testo) e 36.0.2 (Nuovo testo), analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento ai subemendamenti 13.0.8/1, 13.0.2/1, 13.0.6/1, 13.0.7/1 e 13.0.20/1, ritiene necessario valutare se la loro eventuale approvazione consenta di superare il parere contrario, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su ciascuno degli emendamenti cui essi si riferiscono, in quanto potrebbero rendere coerente la natura dell'onere con la modalità di copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.12 (Nuovo testo), sembra opportuno specificare il soggetto beneficiario dello stanziamento previsto, mentre, con riferimento all'emendamento 21.0.5 (Nuovo testo), segnala che sembra comportare oneri privi di copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'emendamento 36.0.15 (Nuovo testo), segnala che non sussistono risorse finanziarie sufficienti nell'accantonamento utilizzato a copertura. Occorre, infine, valutare gli effetti degli emendamenti 26.0.500 e 35.0.250. Non rileva osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Occorre valutare, a tale riguardo, se non risulti opportuno, come già deliberato per i pareri precedentemente resi, prevedere e segnalare alla Commissione di merito che anche il parere su tali ultimi ulteriori emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Il senatore MICHELINI, con riferimento agli emendamenti 9.2 (Ulteriore nuovo testo) e 9.3 (Nuovo testo), rileva che le disposizioni, che prevedono la predisposizione di un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis, sembrano avere carattere meramente ordinamentale e, pertanto, potrebbero non avere effetti diretti sul bilancio dello Stato. In relazione agli emendamenti 35.2 (Nuovo testo) e 35.2 (Ulteriore nuovo testo), fa invece notare che le norme sono prive di copertura finanziaria; richiama, però, l'attenzione sull'utilizzo della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, presente in entrambi gli emendamenti, la quale – a suo modo di vedere – non garantisce l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica ed è utilizzata, in modo spesso improprio, anche nei pareri della Commissione. Con riferimento, infine, all'emendamento 16.0.2 (Nuovo testo), segnala che dall'introduzione di una tassa collegata alle opposizioni di cui all'articolo 32-bis del Regio decreto n. 929 del 1942 potrebbero derivare addirittura maggiori entrate per il bilancio dello Stato, anche se la formulazione dell'emendamento potrebbe avere un effetto meramente programmatico.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che, in relazione agli emendamenti 35.2 (Nuovo testo) e 35.2 (Ulteriore nuovo testo), l'utilizzo della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato è ammesso dalla Commissione solo in assenza dell'attribuzione di diritti soggettivi e quando – differentemente dai testi in esame – non si determinano effetti finanziari negativi. Ritiene, inoltre, che il possibile parere contrario su taluni emendamenti segnalati dal relatore come suscettibili di comportare maggiori oneri privi di copertura, potrebbe essere circoscritto a talune parti degli stessi emendamenti, ovvero superato con l'apposizione di talune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 7.0.3 (Nuovo testo), 9.2 (Ulteriore nuovo testo), 9.3 (Nuovo testo), 13.0.900 e 21.0.5 (Nuovo testo), rispetto ai quali propone talune ipotesi di riformulazione dei testi che potrebbero essere indicate nel parere della Commissione.

Il senatore MICHELINI evidenzia che il parere sull'emendamento 21.0.5 (Nuovo testo) dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che esso non presenta alcuna copertura; ritiene, pertanto, improprio condizionare un parere favorevole all'approvazione di un altro emendamento nonché alla previsione di una copertura del restante onere a valere sui fondi speciali, in quanto all'indicazione dell'opportuna clausola di copertura non deve provvedere la Commissione bilancio, bensì il presentatore dell'emendamento.

Il PRESIDENTE precisa che nella prassi della Commissione si è spesso condizionato il parere di nulla osta su un emendamento all'approvazione di altro emendamento che fornisca al primo una adeguata copertura finanziaria.

Il relatore NOCCO, tenuto conto degli esiti del dibattito, formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.1 (Nuovo testo), 13.0.700, 13.0.14 (Nuovo testo), 13.0.15 (Nuovo testo), 16.0.2 (Nuovo testo), 26.0.500, 26.0.2 (Nuovo testo), 35.2 (Nuovo testo), 35.2 (Ulteriore nuovo testo) e 36.0.2 (Nuovo testo) e parere di nulla osta sugli emendamenti di seguito riportati alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi indicate:

a) per l'emendamento 7.0.3 (Nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 4 e che, al comma 3, dopo le parole: «presente articolo», siano inserite le altre: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002»;

b) per l'emendamento 9.2 (Ulteriore nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 2;

c) per l'emendamento 9.3 (Nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 5;

d) per l'emendamento 13.0.12 (Nuovo testo), a condizione che, al comma 1, venga indicato il soggetto beneficiario dello stanziamento previsto;

e) per l'emendamento 13.0.900, a condizione che le parole: «finalizzato, nell'interesse nazionale e a completamento», vengano sostituite dalle altre: «nell'ambito degli»;

f) per l'emendamento 21.0.5 (Nuovo testo), a condizione che venga approvato l'emendamento 13.3 e che, dopo il comma 1, venga inserito il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

A parziale rettifica del parere precedentemente reso sugli emendamenti 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.20 esprime parere di nulla osta su di essi, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano rispettivamente approvati i subemendamenti 13.0.8/1, 13.0.2/1, 13.0.6/1, 13.0.7/1 e 13.0.20/1, sui quali il parere è di nulla osta. Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti, 24.7 (Nuovo testo), 26.0.100, 35.0.9 (Ulteriore nuovo testo) e 35.0.250, segnalando tuttavia che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive. Si segnala, infine, che, anche il parere su tali ultimi ulteriori emendamenti, è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari».

Tale proposta di parere, posta quindi ai voti, è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

86^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga il senso dell'intervento svolto dal ministro Tremonti nella seduta di ieri e dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il senatore EUFEMI osserva che la riforma del sistema fiscale statale proposto dal Governo comporta una radicale trasformazione dell'ordinamento tributario al fine di superare le incongruenze e le aporie di una legislazione non più rispondente alle esigenze dei contribuenti e delle imprese, con l'obiettivo di razionalizzare l'intero sistema, ridurre il numero delle aliquote dell'imposta sul reddito e ampliare la base imponibile. Dopo aver collegato il disegno governativo alla più alta tradizione di riforma fiscale risalente al Ministro Vanoni, l'oratore si sofferma ad analizzare il contesto nel quale si cala la riforma, caratterizzato, da un lato, da comportamenti evasivi ed elusivi dei contribuenti, definibili quasi come una forma di legittima difesa contro un'ingiusta imposizione tributaria lesiva dei più elementari interessi individuali, dall'altro, da una miriade di disposizioni normative, primarie e secondarie, finalizzate a contrastare su più livelli tali comportamenti, con esiti certamente non positivi. Da un lato, i contribuenti

sono costretti a ricorrere a consulenti per adempiere semplicemente all'obbligazione tributaria, dall'altro l'Amministrazione finanziaria, afflitta anche da scarsa motivazione non riesce a reggere il peso della fiscalità di massa. In tale quadro, prosegue il relatore, la riforma tende a riformare il rapporto fisco-contribuenti secondo i principi della chiarezza, della irretroattività della norma fiscale, della semplicità e conoscibilità effettiva della norma stessa. Passando ad analizzare alcuni aspetti meritevoli di un ulteriore approfondimento, l'oratore esprime perplessità sull'assenza di disposizioni concernenti l'assetto e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, esprimendo altresì il dubbio che le Agenzie fiscali possano costituire il modello organizzativo più rispondente alla tutela degli interessi erariali.

Un ulteriore osservazione concerne poi la opportunità di inserire nel disegno di legge disposizioni concernenti la riforma del contenzioso tributario. In particolare, sarebbe opportuno prevedere norme che consentono al contribuente di usufruire della disciplina fiscale più favorevole introdotta con il disegno di legge delega, avendo peraltro cura di definire non un condono fiscale, ma una definizione concordata dei contenziosi pendenti alla luce dei principi e dei criteri recati dall'articolo 2.

Un aspetto di particolare delicatezza investe, invece, le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati in relazione alle competenze delle Commissioni parlamentari per l'esame degli schemi dei decreti legislativi: a suo parere, l'aver sottratto la sede consultiva alla Commissione bicamerale, ad eccezione dello schema di parere relativo al codice unico dell'ordinamento tributario, rappresenta un arretramento rispetto al testo presentato dal Governo. Passando ad esaminare più analiticamente le disposizioni concernenti l'imposta sul reddito, egli esprime un particolare apprezzamento per l'obiettivo di introdurre un area di esenzione totale per i redditi più bassi, due sole aliquote del 23 e 33 per cento e la trasformazione delle detrazioni in deduzioni. Pur nella consapevolezza che il disegno proposto dal ministro Tremonti consente di superare i problemi di equità fiscale per i redditi familiari posti da un sistema di aliquote fortemente progressive per quanto riguarda la tassazione dei redditi familiari, egli ribadisce la preferenza della propria parte politica per un sistema tributario che superi la concezione individualistica e definisca la famiglia come soggetto di imposta. Riprendendo le affermazioni del *Forum* delle Famiglie, ritiene essenziale focalizzare l'attenzione sul rispetto del principio dell'equità orizzontale, per evitare sperequazioni tra nuclei familiari con diversa composizione a parità di reddito. Nell'ottica enunciata, appare quindi opportuno definire l'ammontare delle deduzioni, stabilire la loro variazione a seconda del livello di reddito e chiarire il livello di reddito minimo al di sotto del quale c'è l'esenzione d'imposta.

Ritiene successivamente che la progressività delle deduzioni per i familiari a carico non risponde ai principi di una coerente politica a sostegno della famiglia. Egli esprime quindi la convinzione che la riforma fiscale debba porsi l'obiettivo di ristabilire l'equità orizzontale tra i contribuenti, il che implica di calibrare l'obbligazione tributaria alla reale capa-

cità contributiva delle famiglie, avendo riguardo di introdurre misure di carattere universalistico.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione dei redditi di impresa, egli esprime apprezzamento per l'abolizione della *dual income tax* nonché per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Dopo aver riepilogato le osservazioni critiche in merito ai negativi effetti dell'Irap, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese, egli si sofferma a commentare positivamente il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di natura finanziaria.

L'oratore formula poi un analogo commento positivo per l'introduzione dell'imposta sui servizi e dunque di un'unica obbligazione fiscale e di un'unica modalità di prelievo in sostituzione di una serie di tributi quali l'imposta di registro, ipotecarie e catastali, bollo, concessioni governative, contratti di borsa, imposta sugli intrattenimenti.

La riforma dell'accisa inoltre, è ispirata ai principi di efficienza, semplificazione e razionalizzazione, pienamente condivisibili.

Infine, egli valuta positivamente la modalità di attuazione della delega, in particolare la rimessione al Parlamento della decisione in merito alla destinazione delle risorse di bilancio da utilizzare per attuare la prevista e necessaria riduzione della pressione fiscale, da stabilire con la legge finanziaria anno per anno.

Conclude ricordando che la complessità, la opacità e il disordine nella normativa tributaria convengono a coloro che nel disordine vedono il fondamento dei propri particolari privilegi ovvero a coloro che da tale disordine traggono impulso per radicali rivolgimenti di ordine politico.

A giudizio del senatore CANTONI uno degli aspetti più significativi e «rivoluzionari» del disegno di legge delega consiste nella semplificazione della disciplina tributaria, vero e proprio cardine di un mutamento di prospettiva, in grado di sottrarre i contribuenti e le imprese al «potere» dei consulenti tributari, senza i quali nessun contribuente sarebbe in grado adempiere ai propri obblighi fiscali. Senza una decisa politica di semplificazione il disegno di legge delega rischia di risolversi in un insuccesso.

Un'altra osservazione riguarda, invece, la capacità della maggioranza di attivare gli strumenti, tributari e non, per aggredire e sconfiggere la malapianta dell'economia sommersa ed illegale: poiché la leva tributaria costituisce attualmente l'unico strumento per rendere le singole imprese e l'intero sistema Paese competitivo a livello internazionale, occorre creare un contesto legislativo, amministrativo e culturale in grado di sconfiggere definitivamente tale fenomeno, pena l'arretramento dell'economia nazionale rispetto a quello dei Paesi più evoluti.

Il presidente PEDRIZZI avverte che la discussione generale proseguirà nella seduta pomeridiana e nel corso della prossima settimana. Propone di fissare per le ore 21 di giovedì 27 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL BUNDESTAG TEDESCO E UNA DELEGAZIONE DELLA CAMERA MESSICANA

Il presidente PEDRIZZI, come da comunicazione già inviata a tutti i Commissari, ricorda che oggi pomeriggio alle ore 16 presso l'Aula della 5^a Commissione permanente si svolgerà un incontro informale con una delegazione del Bundestag composta dal presidente della Commissione Bilancio onorevole Adolf Roth e dal presidente della Commissione per la revisione contabile onorevole Uta Titze-Stecher.

Avverte inoltre che un'analoghi riunione è prevista per martedì 25 giugno alle ore 16 con una delegazione del Parlamento Messicano. In entrambi i casi tutti i Commissari interessati possono partecipare alla riunione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PEDRIZZI comunica che il Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo ha fatto proprio il disegno di legge 1506 recante «Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società "Patrimonio dello Stato SpA" di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato», che è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella settimana 2-4 luglio.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana è quindi integrato con l'esame di tale disegno di legge e del disegno di legge n. 1508, di iniziativa del senatore Ripamonti, concernente analoga materia, sui quali riferirà il senatore Paolo Franco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

87^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI ricorda che il Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo ha fatto proprio il disegno di legge n. 1506 e che esso è stato inserito, come argomento indicato dalle opposizioni, nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana che va dal 2 al 4 luglio. A tale disegno di legge è stato abbinato il disegno di legge 1508, di contenuto sostanzialmente analogo.

Riferisce alla Commissione il senatore Paolo FRANCO, il quale si sofferma innanzitutto sui contenuti del disegno di legge n. 1506 recante modifiche alla legge 15 giugno 2002 n. 112: tale proposta è finalizzata ad affermare esplicitamente che il trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato non ne modifica il carattere giuridico di beni inalienabili e che, in ordine a tali beni, la neocostituita società potrà effettuare unicamente operazioni di valorizzazione e gestione.

Il disegno di legge sancisce, infatti, l'inalienabilità dei beni riconosciuti come beni nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, dei beni di valore artistico, storico, paesaggistico, così come definiti e individuati dal Testo unico in materia di beni culturali e ambientali.

Il relatore sottolinea come tali previsioni rappresentino la trasposizione normativa del contenuto di un ordine del giorno presentato in Assemblea dal relatore Vizzini, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1425, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e accolto dal Governo. Il disegno di legge integra poi l'ordine del giorno, nella parte in cui prevede che il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico sia effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri per la valorizzazione degli stessi. Inoltre – continua il relatore – l'elenco di tali beni, prima del trasferimento alla «Patrimonio dello Stato SpA», dovrà essere approvato (meglio sarebbe dire dovrà essere sottoposto al parere) dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, che sarà altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione, anche attra-

verso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. qualora i beni rientrino nell'ambito di aree naturali protette o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, il disegno di legge prevede che il trasferimento di tali beni avvenga con il preventivo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il relatore passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 1508, di contenuto sostanzialmente analogo al disegno di legge precedentemente illustrato per quanto riguarda l'esplicitazione dell'inalienabilità dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello stato, trasferiti alla «Patrimonio dello Stato SpA».

L'articolo 2, invece, modificando l'articolo 8 della citata legge n. 112 del 2002, mira a preservare, anche per ciò che concerne la società «Infrastrutture SpA», l'indisponibilità dei beni pubblici demaniali e dei beni culturali e ambientali; tale articolo sancisce infatti che i beni patrimoniali trasferibili alla società «Infrastrutture SpA», e che la stessa può adibire a garanzia dell'emissione di titoli di debito per i finanziamenti di propria competenza, non possono appartenere al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

Il senatore GIOVANELLI preannuncia la presentazione da parte del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo di un disegno di legge sullo stesso argomento, pur condividendo i contenuti delle iniziative legislative illustrate.

Il senatore CASTELLANI chiede al relatore di anticipare la propria valutazione sul merito dei due disegni di legge.

Il presidente PEDRIZZI ritiene che tale valutazione possa essere più opportunamente espressa in sede di replica dopo la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore SALERNO, il quale formula un giudizio ampiamente positivo sul complesso della riforma proposta dal Governo, ma in particolar modo su quegli aspetti che consentono di qualificarne la portata in termini sociali. Ribadendo quanto già sostenuto dopo l'intervento del ministro Tremonti, egli sottolinea il significato economico di una forte riduzione del prelievo tributario a favore dei redditi medio-bassi, in grado di ampliare il reddito disponibile di tali contribuenti, realizzando in tal modo una politica di sostegno della domanda dei beni di consumo, che non potrà non avere positivi effetti sul prodotto interno lordo.

L'impatto sicuramente positivo sul sistema produttivo discende anche dalla considerazione che la propensione al consumo dei ceti con redditi medio-bassi è certamente più alta rispetto a categorie sociali più abbienti.

Dal lato della tassazione delle imprese, il Governo persegue un obiettivo analogo, poiché dalla abrogazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive deriverà un sostanziale alleggerimento del prelievo fiscale a carico delle piccole e medie imprese, particolarmente penalizzate nella scorsa legislatura per gli effetti distorsivi creati dalla contemporanea introduzione dell'Irap e della *Dual Income Tax*.

In prospettiva, si dichiara convinto che la riforma del sistema fiscale statale determinerà le condizioni per ridurre sempre di più la convenienza relativa degli imprenditori a ricorrere a forme di economia sommersa, realizzando così anche l'obiettivo di ampliare la base imponibile, con positivi effetti sul gettito e sulla tenuta dei conti pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

91^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'architetto Giancarlo Goretti, il dottor Massimo Ghiloni, la dottoressa Silvia Valeri e la dottoressa Stefania Di Vecchio dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà preliminarmente atto all'opposizione di aver contribuito in misura determinante al raggiungimento del numero legale indispensabile per l'esame dell'atto in titolo. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VALDITARA valuta positivamente lo schema di regolamento in esame, che rappresenta una premessa indispensabile per la piena attuazione della legge n. 508 del 1999.

Già in sede di Commissione affari costituzionali, egli ha tuttavia avuto modo di osservare che l'introduzione della figura del presidente del consiglio di amministrazione accanto a quella del direttore – se è con-

divisibile, non foss'altro che per le considerazioni del Consiglio di Stato, al fine di una più chiara distinzione dei compiti e di una maggiore trasparenza amministrativa – può risultare lesiva dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione nel caso in cui venga mantenuta la previsione della nomina ministeriale. Sembrerebbe invece assai più opportuno valorizzare l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione prevedendo l'elettività del presidente.

Egli svolge poi considerazioni più di dettaglio.

Anzitutto, pur considerando fondamentale l'acquisizione periodica delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche da parte del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 10, ritiene improprio che ciò avvenga mantenendo l'anonimato.

Inoltre, giudica importante che fra gli organi necessari delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale sia inserito anche un collegio dei professori, composto da tutti i docenti, con il compito di eleggere i propri rappresentanti nel consiglio accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché di ratificare le linee programmatiche stabilite dal consiglio accademico sulle attività didattiche e scientifiche.

Con riferimento poi all'articolo 7, auspica: un chiarimento al comma 3, lettera *a*), laddove si stabilisce che «almeno uno» degli esperti che fanno parte del consiglio di amministrazione sia nominato dal Ministro; l'attribuzione di «funzioni consultive» al direttore amministrativo di cui al comma 4, anziché del «voto consultivo»; l'attribuzione al consiglio di amministrazione del compito di definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente e non docente, senza la limitazione prevista dal comma 5, lettera *d*), riferita al personale docente per le attività didattiche e di ricerca.

Ritiene infine che l'incarico del direttore amministrativo, di cui all'articolo 12, comma 3, debba essere conferito solo a personale in possesso di laurea specifica.

La senatrice ACCIARINI conviene che la previsione della nomina ministeriale del presidente del consiglio di amministrazione contrasti con i principi di autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale sancita dalla Costituzione. Ritiene peraltro che lo schema di regolamento in esame sconti un quadro complessivo di riferimento assai confuso, privo da un lato della piena autonomia dell'alta formazione artistica e musicale e, dall'altro, di una compiuta riforma scolastica.

Come evidenziato del resto dal presidente-relatore nella sua esposizione introduttiva, la mancata definizione della formazione musicale di base rende difficile il collegamento con le istituzioni di alta formazione. Lamenta pertanto il blocco immotivato della riforma Berlinguer da parte del centro-destra, che ha vanificato fra l'altro le premesse dell'alta formazione artistica e musicale.

Ella critica altresì che la nuova autonomia statutaria sia attribuita prima della piena trasformazione degli istituti.

Si sofferma poi sulla previsione del parere degli studenti sulle attività didattiche, che ritiene di rilevanza strategica. Quanto all'opportunità di mantenerne l'anonimato, osserva che esso presenta profili positivi così come negativi; si tratta in ogni modo di individuare modalità che garantiscano la riservatezza delle opinioni espresse.

Il senatore BETTA si dichiara favorevole alla distinzione fra le responsabilità del direttore e quelle del presidente. Ritiene tuttavia che possano essere individuate modalità di nomina del presidente più coerenti con i principi di autonomia. Ritiene altresì preferibile fissare il limite di un rinnovo per il mandato del presidente, ed auspica che tale figura non abbia le stesse caratteristiche del direttore né si ponga in concorrenza con esso. In tal senso, sembrerebbe preferibile prevederne la scelta fra personalità esterne, eventualmente espressione del territorio.

Anche per quel che riguarda la figura del direttore, ritiene preferibile fissare un limite al rinnovo dell'incarico, eventualmente individuabile nel numero di due, anziché di uno come per il presidente.

Nell'osservare poi che lo schema di regolamento può rappresentare un utile stimolo verso un maggiore coinvolgimento con le realtà locali e le amministrazioni comunali, si dichiara conclusivamente d'accordo nel prevedere che nel consiglio di amministrazione vi siano rappresentanti di istituzioni culturali, pubbliche e private.

Il senatore MONTICONE dichiara di condividere le linee generali dell'esposizione introduttiva del presidente-relatore. Si esprime poi in senso nettamente favorevole all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con la quale contrasta peraltro la previsione della nomina ministeriale del presidente del consiglio di amministrazione, sulla quale manifesta forte contrarietà. Auspica inoltre un significativo legame con il territorio, ai fini di un più stretto coinvolgimento della realtà produttiva locale con la vita delle istituzioni. Ritiene altresì indispensabile tutelare l'originalità didattica e di sperimentazione delle singole istituzioni.

Si dichiara conclusivamente concorde con le osservazioni emerse nel dibattito in ordine alla partecipazione degli studenti ai processi di valutazione e all'opportunità di istituire un consiglio di docenti.

Il senatore COMPAGNA conviene a sua volta con le considerazioni introduttive del presidente-relatore, con particolare riferimento alla dicotomia fra presidente e direttore. Peraltro, in considerazione dei numerosi spunti emersi nel dibattito, dichiara di attendere la replica del Governo con particolare interesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI richiama all'attenzione del rappresentante del Governo sulle difficoltà determinate dalla circolare ministeriale del 28 maggio scorso con la quale è stato negato ai laureati in scienze dell'informazione e informatica il diritto a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli ingegneri, settore dell'informazione. Ciò, anche in connessione all'esame in corso presso le Commissioni riunite 2^a e 7^a del decreto-legge n. 107 in materia di accesso alle professioni. Chiede conseguentemente che il Governo riferisca sollecitamente in Parlamento sulla questione.

Il sottosegretario CALDORO assicura che si farà interprete di tale richiesta presso il sottosegretario a ciò delegato, senatrice Siliquini. Manifesta comunque fin d'ora la piena disponibilità del Governo in tal senso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, dando il benvenuto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Ha quindi la parola l'architetto GORETTI, vice presidente della commissione referente edilizia e territorio, il quale esprime, a nome dell'imprenditoria edile, piena condivisione per l'iniziativa assunta dalla Commissione Istruzione del Senato, che apre prospettive di grande operatività. Emergono tuttavia preoccupazioni con riferimento ai vincoli e alle competenze da un lato e ai metodi e alle certezze dall'altro. I vincoli sui beni tutelati sono infatti spesso considerati, anziché come opportune linee guida di intervento, come deterrenti all'intervento di risanamento. Al contrario, l'ANCE ritiene che gli immobili di interesse storico-artistico possano, e anzi debbano, essere utilizzati in modo multifunzionale, secondo i concetti della più moderna urbanistica, senza violare il rispetto della tradizione culturale e storica di cui sono testimonianza. Senza prefigurare pericolose sperimentazioni, è infatti opportuno valorizzare gli immobili di pregio architettonico attraverso una loro attualizzazione. In tal senso, istituzioni storiche come quelle museali possono diventare al tempo stesso centri congressuali, sede di attività di spettacolo, *urban point*, senza compromettere il rispetto dell'ordinamento. Ciò incrementerebbe il loro tasso di redditività ed assicurerebbe un ritorno economico agli interventi di risanamento.

Fra gli strumenti per incentivare l'intervento privato, egli cita in primo luogo la concessione a tempo (non necessariamente la dismissione) dei beni pubblici vincolati. Gli imprenditori sono del resto pienamente consapevoli che gli interventi di risanamento non debbono essere ispirati esclusivamente a finalità di ritorno economico, bensì soprattutto a criteri di interesse più generale nel senso della valorizzazione del bene. Un immobile restaurato e ben gestito è infatti più proficuo ai fini della convenienza comune e, alla scadenza della concessione, l'amministrazione proprietaria si vede restituire un bene qualificato, di accresciuto valore patrimoniale.

Egli invoca poi significativi snellimenti procedurali, fra cui in particolare una razionalizzazione dei controlli e, in linea con la tendenza ad una sempre maggiore concertazione urbanistica, l'unificazione delle procedure seguite da sovrintendenze e regioni. Analogamente, auspica che le procedure seguite dalle sovrintendenze si pongano in linea con la legge-obiettivo e siano nel contempo posti tempi certi per l'espletamento dei singoli passaggi procedurali.

Egli dichiara conclusivamente la piena disponibilità dell'imprenditoria edile ad un significativo coinvolgimento attraverso il cofinanziamento degli interventi. Sollecita altresì una mappatura degli edifici su cui intervenire e dei vincoli entro cui operare, anche tenuto conto delle aree limitrofe agli immobili di interesse storico-artistico. La valorizzazione degli immobili di pregio passa infatti, oltre che per la destinazione d'uso, anche per la riqualificazione delle zone limitrofe.

Il dottor GHILONI, dirigente dell'ANCE, pone l'accento sulla rinnovata attenzione alla qualità edilizia. Se nell'epoca della ricostruzione post-bellica si è infatti privilegiato l'aspetto quantitativo, tentando di soddisfare in poco tempo una domanda crescente, oggi si impone invece un approccio complessivo sul tessuto urbano che comprenda sia i beni vincolati che le aree limitrofe. Ciò, anche al fine di consentire a questo secolo di lasciare a sua volta una testimonianza nella storia dell'architettura.

Si apre il dibattito.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che già nella XIII Legislatura era stata avviata una iniziativa a tutela dell'architettura contemporanea di qualità ed auspica che analoga iniziativa venga assunta anche nella Legislatura attuale.

Il senatore MONTICONE richiama l'attenzione sul rapporto degli interventi edilizi con la storia del tessuto urbano, sottolineando l'importanza di una approfondita conoscenza storica degli immobili e dei centri urbani su cui si interviene. Osserva poi che le testimonianze architettoniche lasciate in passato non erano solo l'effetto di un'attività volontaristica. S'interroga pertanto sul ruolo svolto e sui criteri seguiti, anche in rapporto alla conservazione dei beni culturali, dai rappresentanti della cultura moderna.

Il senatore BRIGNONE ricorda a sua volta il disegno di legge sull'architettura contemporanea di qualità, il cui esame era stato avviato nella scorsa Legislatura. Al riguardo, rammenta che l'articolato non era del tutto conforme al titolo e alle premesse ed auspica pertanto un rinnovato interesse sulla materia, più consono agli obiettivi prefissi.

Egli si sofferma quindi sui beni culturali di proprietà delle amministrazioni locali, che hanno già una destinazione d'uso ma necessitano di interventi di risanamento particolarmente costosi. Si tratta, in questo caso, di seguire una normativa molto puntuale ed onerosa, che spesso gli enti locali non sono in grado di sostenere. Al riguardo, ricorda il sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione nell'astigiano, che ha consentito di prendere atto della difficoltà degli enti locali nel far fronte alla conservazione dei numerosi beni culturali di loro proprietà. In tal senso, auspica che accanto alle grandi manifestazioni culturali di interesse nazionale siano tutelate ed incentivate manifestazioni di carattere locale volte a valorizzare un patrimonio storico-artistico in pericolo.

La senatrice ACCIARINI sottolinea l'esigenza di una tutela attiva dei beni culturali, non disgiunta dagli intenti di valorizzazione. Osserva tuttavia che l'Italia presenta profili specifici rispetto ad altri paesi, stante l'immensa concentrazione di beni storico-artistici sul suo territorio che impone l'adozione di politiche particolari.

Auspica poi che gli interventi sulle vestigia del passato non ne snaturino il carattere, ponendosi eventualmente in parallelo piuttosto che in termini di sovrapposizione.

Il senatore FAVARO ritiene maturi i tempi per poter intervenire sui beni di interesse culturale senza i timori del passato e rivedere una normativa risalente all'anteguerra. Al contrario, la chiarezza dell'intervento di risanamento sull'opera antica può risultare di interesse e qualità, assicurando anche un maggiore ritorno.

Alle osservazioni dei senatori risponde l'architetto GORETTI, il quale sottolinea l'impressionante crescita culturale del mondo imprenditoriale negli ultimi vent'anni. La forte concentrazione di beni culturali nel nostro Paese impone del resto agli imprenditori conoscenze multisettoriali in continua evoluzione.

Conviene poi con il senatore Monticone sull'opportunità di un più stringente rapporto con il territorio, prospettiva verso la quale è del resto indirizzata la multifunzionalità del bene.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia i rappresentanti dell'ANCE e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

92^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Mam-
mola.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 195 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta notturna era rimasta sospesa la votazione dell'emendamento 12.199 *bis*, nella nuova formulazione, e dei relativi subemendamenti. Si era inoltre convenuto di verificare la possibilità di introdurre, nell'articolo in questione la norma concernente la modifica dell'articolo 7 del decreto legge n. 63 del 2002 previa consultazione della Presidenza del Consiglio. Dai contatti sin qui avuti annuncia con rammarico l'impraticabilità di un'approvazione, in questo provvedimento, della modifica in questione. Vi è infatti l'intenzione del Presidente del Consiglio di intervenire in questa materia, anche a seguito alla lettera a lui inviata dal Presidente della Repubblica, con provvedimenti amministrativi di indirizzo. Ritiene pertanto che non sia possibile esprimere un parere favorevole sui subemendamenti riferiti all'emendamento 12.199-*bis*.

Sulle dichiarazioni del presidente Grillo, interviene il senatore TURRONI che sottolinea come quella descritta dal Presidente rappresenti una delle più brutte pagine di storia del Parlamento e della maggioranza in carica. La verità è che i parlamentari della maggioranza non sono liberi di approvare le norme che ritengono giuste e opportune e che, pertanto, il Parlamento non può svolgere appieno la sua funzione. Il fatto rappresentato dal presidente Grillo è di estrema gravità ed è tale da far cambiare l'atteggiamento positivo fin qui avuto dal Gruppo dei Verdi circa l'approvazione definitiva del provvedimento in esame. È inoltre evidente che le nuove posizioni espresse dal Presidente non rendono più possibili gli accordi ieri discussi riguardo alla ripresentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il presidente GRILLO dichiara di comprendere l'amarezza espressa dal senatore Turroni ma invita tutti i membri della Commissione a discutere del merito della questione in esame.

Il senatore CHIRILLI si augura che si possa arrivare con un testo approvato dalla Commissione all'esame dell'Assemblea anche per premiare lo sforzo fatto da tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, per migliorare le norme approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore Paolo BRUTTI esprime a sua volta amarezza per gli inaspettati risvolti concernenti la modifica del decreto legge n. 63 del 2002. Ricorda infatti che nella precedente seduta i gruppi di maggioranza e opposizione avevano costruito un'importante intesa che avrebbe ulteriormente potuto rasserenare il clima dei lavori della Commissione. A questo punto della situazione appare pertanto necessario che non si prosegua nell'ottica di uno scontro frontale e si eviti l'apposizione della fiducia, da parte del Governo, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Rivolgendosi anche ai senatori dei gruppi di opposizione invita tutti a riflettere sull'opportunità di consentire l'approvazione di un testo da parte della Commissione che possa poi essere discusso e approvato dall'Assemblea.

Anche il senatore FABRIS conviene sulla gravità di quanto è accaduto ed esprime solidarietà ai senatori della maggioranza che non sembrano poter agire liberamente e secondo la loro coscienza. Nonostante tutto quanto accaduto in relazione all'articolo 7 del decreto legge n. 63 ritiene tuttavia necessario esprimere apprezzamento per il lavoro intenso e positivo svolto da tutti i membri della Commissione nell'approvazione di un testo che ha fortemente migliorato le norme deliberate dalla Camera dei deputati. Ferma restando la necessità di salvaguardare la parte sin qui approvata del provvedimento ritiene tuttavia opportuno un approfondimento tra tutti i gruppi dell'opposizione al fine di elaborare una strategia comune in relazione all'atteggiamento da tenere riguardo all'emendamento 12.199 *bis* e ai relativi subemendamenti. Chiede pertanto una breve sospensione dei lavori al fine di poter effettuare questo approfondimento.

Il Presidente, accogliendo la richiesta, propone una breve sospensione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,55.

Alla ripresa della seduta il senatore Paolo BRUTTI afferma di poter ribadire la sua proposta al Presidente di giungere all'approvazione finale del provvedimento ponendo tuttavia alcune condizioni di natura politica. I gruppi di opposizione si dichiarano infatti disponibili a ridurre al 10 per cento degli emendamenti presentati in Commissione quelli da riproporre all'Assemblea ma con la garanzia che sul testo approvato dalla Commissione il Governo non ponga alcuna questione di fiducia, che al dibattito siano concesse altre due ore rispetto a quelle stabilite dalla Conferenza dei capigruppo e che sia procrastinato il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, anche al fine di consentire ai gruppi di opposizione di poter fare una cernita degli emendamenti da ripresentare. Invita pertanto il Presidente a farsi carico di avanzare tali richieste ai presidenti dei gruppi, alla Presidenza del Senato e all'Esecutivo.

Il presidente GRILLO, dichiarando di apprezzare l'atteggiamento di responsabilità manifestato dai gruppi di opposizione, afferma di potersi far tramite delle richieste avanzate dal senatore Brutti.

A tale riguardo il senatore TURRONI fa presente che sarebbe opportuno lasciare più tempo per l'illustrazione degli emendamenti e che sarebbe necessario approvare il provvedimento entro le ore 12 di mercoledì della settimana prossima e non nella tarda serata di martedì al fine di poter dare alla questione una maggiore visibilità sui mezzi di comunicazione.

La senatrice DONATI e il senatore FABRIS invitano a loro volta il Presidente a fare un'attenta verifica non solo con il Presidente del Senato e con i presidenti dei Gruppi parlamentari sulle questioni procedurali ma ad acquisire l'impegno del Governo a non proporre la questione di fiducia per l'approvazione del provvedimento.

Il presidente GRILLO dichiara di potersi far carico in tempi ragionevoli di tutte le richieste avanzate dai gruppi di opposizione.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 12.199 *bis* e dell'emendamento stesso.

Il senatore TURRONI, ritirando il subemendamento 12.199 *bis*/8 lo trasforma nel seguente ordine del giorno n. 0/1246/17/8:

«Il Senato,

preso atto della lettera inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio al riguardo delle norme previste dall'articolo 7 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63 riguardante il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico,

ribadito il contenuto dell'ordine del giorno 7.500 presentato all'Assemblea del Senato dal senatore Vizzini nella seduta pomeridiana del 13 giugno 2002, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1425,

impegna il Governo

ad applicare, per l'alienazione di beni immobili del demanio storico e artistico, la disciplina prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000 n. 283».

Sull'ordine del giorno si esprime favorevolmente il relatore, presidente GRILLO, e il sottosegretario MAMMOLA, a nome del Governo, dichiara di accoglierlo.

Con separate votazioni, sono quindi respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 12.199 *bis* e, posto ai voti, l'emendamento in questione è accolto.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo modificato.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire in termini favorevoli all'approvazione finale del disegno di legge n. 1246, con le modifiche da essa accolte e con l'assorbimento della petizione n. 195 ad esso attinente, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 10,25.

93^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1463) Conversione in legge del decreto-legge 1^o giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Cicolani, aveva svolto la relazione sul provvedimento in esame. Poiché non ci sono interventi, dichiara quindi chiusa la discussione generale. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 25 giugno 2002 alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1246**

Art. 12.

12.199-bis

IL RELATORE

Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La società finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.A." di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».

12.199-bis/01

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «in via prioritaria» indi sopprimere le parole da: «e gli investimenti» fino alla fine del periodo.

12.199-bis/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo le parole: «convertito in legge.....», aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall'articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.».

12.199-bis/2

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Dopo le parole: «convertito in legge.....» *aggiungere le seguenti.* «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall'articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.»

12.199-bis/3

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Dopo le parole: «convertito in legge» *aggiungere le seguenti:* «alla quale non possono essere comunque trasferiti beni demaniali e i beni dei quali sia stato riconosciuto il valore storico e artistico del decreto legislativo n. 490 del 1999».

12.199-bis/4

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sostituire le parole da: «finanzia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «finanzia in via prioritaria le opere strategiche individuate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001».

12.199-bis/5

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sostituire le parole da: «finanzia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «finanzia in via esclusiva infrastrutture pubbliche o infrastrutture private di interesse pubblico».

12.199-bis/7

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sostituire le parole da: «finanzia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma».

12.199-bis/8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».

12.199-bis/9

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».

12.199-bis/10

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Dopo le parole: «presente comma» sopprimere: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico» e aggiungere le seguenti: «È in ogni caso escluso qualsiasi intervento della società Infrastrutture relativamente a beni riconosciuti come monumenti nazionali, beni di interesse archeologico, e ogni altro bene individuato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».

12.199-bis/11

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che gli investimenti non possono riguardare attività non direttamente interessate alla realizzazione di opere pubbliche».

12.199-bis/13

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel

quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L'accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

12.199-bis/14

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture Spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L'accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, »Fondo speciale« dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero»

12.199-bis/15

FABRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutte le garanzie finanziarie concesse a qualsiasi titolo dalla Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, in un registro telematico istituito presso il Ministero del-

l'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di istituzione e di accesso al registro telematico delle garanzie, prevedendo espressamente la sua libera consultabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.».

12.199-bis/15-bis

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo la parola: «suddette» aggiungere le seguenti: «Alla società Infrastrutture Spa non possono essere trasferiti i beni patrimoniali inalienabili. Sono inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche».

12.199-bis/16

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall'articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall'alienazione degli stessi».

12.199-bis/17

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall'articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall'alienazione degli stessi».

12.199-bis/18

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie eventualmente prestate dalla Infrastrutture S.p.A. sui beni trasferiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.A. devono riguardare l'esecuzione di opere infrastrutturali che insistono nella Regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia».

12.199-bis/19

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall'alienazione degli stessi».

12.199-bis/20

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall'alienazione degli stessi».

12.199-bis/21

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all'articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene,

riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società »Patrimonio dello Stato S.p.A.«, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull'eventuale alienazione».

12.199-bis/22

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all'articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali pro-

tette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società "Patrimonio dello Stato S.p.A.", l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull'eventuale alienazione».

12.199-bis/23

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Dopo le parole: «strettamente connessi alle infrastrutture di cui al presente comma» *aggiungere le seguenti:* «Nel caso di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. di diritti pieni o parziali sui beni immobili, rimane comunque ferma la assoluta inalienabilità dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, dei beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, e di ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valori artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali è effettuato sentiti gli enti locali interessati e di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, che dovranno preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso.

Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. l'elenco dei beni dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere interpellata anche nel caso di procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull'eventuale alienazione» *e sopprimere in fine:* «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».

12.199-bis/24

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell'articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: "12-ter) La società Infrastrutture S.p.A. predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere"».

12.199-bis/25

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: "12-ter) La società Infrastrutture Spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere"».

12.199-bis/26

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni in legge 15 giugno 2002, n. 112, sono inserite le seguenti parole: "La società Infrastrutture S.p.A. presenta annualmente una relazione sugli interventi realizzati ai Ministeri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, che provvedono a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il senatore Bongiorno non potrà essere presente in seduta per sopravvenuti concomitanti impegni, dichiarando altresì di assumere le funzioni di relatore, spettanti allo stesso.

Il senatore BASSO esprime un giudizio critico riguardo all'adozione dello strumento della decretazione d'urgenza per il settore della pesca, auspicando che per la materia in questione venga posto in essere un organico intervento legislativo.

Rileva che il presente decreto-legge recepisce, in riferimento al profilo della pesca, il contenuto del precedente decreto-legge n. 4 del 25 gennaio 2002, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato.

Fa presente che la disciplina normativa contenuta nel decreto-legge n. 85 del 7 maggio 2002 è stata migliorata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, essendo stati in tale sede accolti alcuni emendamenti migliorativi presentati dal Gruppo parlamentare dei Democratici della Sinistra.

Auspica che il Governo italiano intervenga in ambito europeo per salvaguardare la pesca, alla luce anche della tendenza alla riduzione delle flotte manifestatasi in ambito comunitario.

Rileva che la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge in questione risulta adeguata, nella nuova formulazione derivante dalle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

In riferimento all'articolo 2 giudica insoddisfacente la disciplina in esso contenuta, la quale denota un atteggiamento rinunciatario da parte del Governo italiano, non essendo riuscito lo stesso a far valere in campo comunitario le proprie ragioni.

Valuta inoltre la dotazione finanziaria prevista in tale articolo insufficiente, in quanto occorrerebbe uno stanziamento pari ad almeno 10 milioni di euro per far fronte alle spese derivanti da tali interventi.

Il PRESIDENTE propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 25 giugno, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

78^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BETTAMIO propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

88^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1197) PIZZINATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2002.

Prende la parola il sottosegretario Grazia SESTINI per esprimere il compiacimento del Governo riguardo al disegno di legge in esame, in quanto considera iniziativa meritoria l'avviare una indagine sulla condizione degli anziani in Italia. Ella preannuncia peraltro che lo stesso Governo si accinge ad assumere una iniziativa parallela diretta ad assicurare la giusta attenzione nei confronti delle problematiche delle persone anziane di età, prevedendo una sede idonea a far emergere le istanze da loro espresse.

Preso atto che nessun senatore si è iscritto a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore Fabbri a predisporre uno schema di parere sui disegni di legge in esame, che potrà essere discusso nel corso delle sedute che verranno programmate per la settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

65^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(710) MAGNALBÒ e BONATESTA. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice BIANCONI, relatrice sui provvedimenti in titolo, illustra i contenuti del disegno di legge n. 710, osservando prioritariamente che l'ippoterapia è un complesso di attività di riabilitazione, valida per casi di deficit sia motori sia psichici. In particolare, la riabilitazione equestre è indicata nel trattamento di numerose patologie: dalle paralisi cerebrali infantili a quelle centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, polio-mielite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida, dalla schizofrenia all'autismo, alle psicosi infantili e a numerosi disturbi sia del comportamento sia dell'equilibrio. Dal punto di vista motorio, tale attività migliora la coordinazione dei movimenti, il mantenimento dell'equilibrio, il controllo del tronco, l'orientamento spazio-temporale e permette un uso parziale degli arti inferiori. Nell'ambito psichico, l'ippoterapia ha il pregio di sviluppare l'autonomia del paziente. Attualmente, il maggiore ente che opera nel campo è l'ANIRE (Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre), con sede a Milano e riconosciuto con D.P.R. 8 luglio 1986, n. 610. Ricorda, inoltre, che l'articolo 52, comma 39, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha stanziato 2.582.284,5 euro per l'anno 2002 a favore degli allevamenti ippici, destinando tale somma allo sviluppo dell'ippoterapia ed al miglioramento genetico dei trottatori e galoppatori.

Il disegno di legge in questione mira al riconoscimento dell'ippoterapia quale attività riabilitativa e alla definizione della figura di tecnico della riabilitazione equestre. L'articolo 1 istituisce, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, riconosciuta ad opera del Ministero della salute quale prestazione terapeutica. L'articolo 2 istituisce l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre. Ad esso possono accedere coloro che siano in possesso di un attestato rilasciato da federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), operanti nell'ambito degli sport equestri, certificante almeno venti ore di lezione a cavallo; abbiano ottenuto un diploma rilasciato da una delle associazioni operanti nel settore, formalmente riconosciute dal Ministero della salute; abbiano effettuato un tirocinio pratico di almeno un anno presso un centro di riabilitazione equestre.

Le professioni sanitarie della riabilitazione sono state di recente disciplinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, che demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello della salute, l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari. Ricorda altresì che il profilo professionale del fisioterapista è regolamentato dal decreto ministeriale 14 dicembre 1994, n. 741. L'articolo 3 riconosce all'ANIRE la qualifica di ente autonomo nazionale a carattere scientifico. L'articolo 4 demanda al Ministero della salute la definizione delle linee guida per l'adeguamento delle strutture dei Centri di Riabilitazione Equestre (CRE). L'organico dei CRE è poi definito dal successivo articolo 6. Il direttore deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una specializzazione fra medicina dello sport, fisiatria, fisiochinesiterapia, neuropsichiatria infantile, neurologia, psichiatria, ortopedia, medicina interna. Il personale medico dei CRE è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale; il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE. Le figure professionali che debbono essere presenti in un centro riabilitativo, e per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale, sono le seguenti:

- a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia con il mezzo del cavallo;
- b) uno o più addetti alla fisioterapia;
- c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità con il mezzo del cavallo;
- d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
- e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;
- f) uno o più addetti alla logopedia.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero della salute un Comitato tecnico-scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti

universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e da otto esperti nominati dalle associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero: a tale comitato sono devolute le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'Albo. Inoltre, è in suo potere anche l'irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura, nei confronti dei Centri di Riabilitazione Equestre. L'articolo 7 prevede l'obbligo di copertura assicurativa ai propri operatori, da parte dei CRE, contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità civile; obbligo di copertura assicurativa, da parte delle associazioni operanti nel settore, contro incendio e furto delle strutture dei centri. L'articolo 8 prevede il transito nell'Albo (di cui all'articolo 2) dei tecnici di terapia equestre (già iscritti nel registro nazionale degli addetti alla terapia con il mezzo del cavallo) e del personale socio-assistenziale e ausiliario che, pur non avendo un diploma rilasciato da una delle associazioni formalmente riconosciute dal Ministero, abbiano svolto l'attività di terapista per almeno due anni continuativi presso un CRE (alla data di entrata in vigore della presente legge). L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, alimentato: dallo 0,5% delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento delle razze equine (UNIRE); dallo 0,5% dei fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale; dallo 0,4% dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 1138 che intende istituire l'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, i cui titoli di accesso indicati all'articolo 2, includono il diploma di laurea in formazione in riabilitazione equestre che viene rilasciato al superamento del corso universitario, in base alla regolamentazione riservata al Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Possono iscriversi all'albo anche i diplomati e laureati nelle discipline socio sanitarie ed educative che abbiano frequentato gli appositi corsi di pratica equestre nei centri specializzati. Ai fini dell'iscrizione all'Albo del personale dei centri di riabilitazione equestre che, all'entrata in vigore della presente legge, possono documentare una parziale formazione, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, istituisce con proprio decreto, presso le Università, appositi corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento. Il Ministro della salute, con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà caratteristiche necessarie per il riconoscimento dei centri di riabilitazione equestre.

Considerata la sostanziale analogia di contenuto dei due provvedimenti, ne propone la congiunzione dell'esame. Concorda la Commissione.

Infine ricorda che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 710 e parere favorevole con osservazioni relativamente al disegno di legge n. 1138, mentre la Commissione Pubblica istruzione ha espresso su entrambi i disegni di legge parere contrario, rilevando in particolare, per quanto riguarda il disegno di legge

n. 710, la mancanza di definizione puntuale dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) e, per quanto concerne il disegno di legge n. 1138, l'inopportunità di prevedere l'introduzione di un nuovo diploma di laurea in formazione in riabilitazione equestre al di fuori di una razionalizzazione complessiva delle classi di laurea e dei relativi corsi universitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(396) CALDEROLI. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Esame e rinvio)

La senatrice BOLDI, relatrice sul provvedimento, rileva in primo luogo come la sindrome della morte improvvisa del lattante rappresenti uno dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici della medicina moderna. Le conseguenze emotive per i familiari sono devastanti, anche in termini di costi sociali che ne derivano. Pertanto sarebbe oltremodo auspicabile incrementare le conoscenze su questa patologia. Allo stato attuale, la possibilità di prevenire la morte in culla si basa su criteri di ordine igienico-ambientale e sulla migliore conoscenza delle alterazioni nei vari organi. Opportunamente, il disegno di legge in esame introduce nell'ordinamento la disciplina dell'attività diagnostica sui bambini vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e sui feti deceduti per morte inaspettata dopo la venticinquesima settimana di gestazione. Nel quadro normativo attuale solo la delibera della giunta regionale della regione Lombardia pone una regolamentazione in merito (delibera n. 49210 del 24 marzo 2000). L'articolo 1 dispone l'accertamento diagnostico: 1) per i lattanti che, entro il primo anno di età, siano deceduti per sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS); 2) per i feti il cui decesso sia avvenuto dopo la venticinquesima settimana di gestazione in assenza di causa apparente. Esso prevede altresì che la completezza della diagnosi sia assicurata con la rilevazione e la registrazione dei dati relativi alle condizioni di evoluzione della gravidanza e a quelli di sviluppo fetale e del parto. Nel caso specifico della sindrome della morte improvvisa del lattante, devono essere analizzati e registrati i parametri che illustrano le situazioni ambientali e familiari in cui è avvenuto il decesso. I suddetti parametri di valutazione dovranno essere raccolti e registrati dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curante e dall'anatomo-patologo secondo le modalità stabilite dai protocolli internazionali. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate anche per finalità scientifiche. Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che, con proprio decreto, il Ministro della salute individua, in ogni regione, gli istituti universitari o i servizi ospedalieri (di anatomia e istologia patologica) costituenti centri di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1. Il comma 2 prevede che, dopo l'avvenuto accertamento diagnostico sulle salme dei bambini deceduti per SIDS e sui feti deceduti senza

causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione, si possa procedere all'espianto degli organi. Questi ultimi vengono inviati presso i centri autorizzati nel rispetto di un protocollo che deve essere predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Al riguardo, osserva che il riferimento a tale Istituto (richiamato anche dal successivo articolo 3, comma 2) è dovuto alla considerazione che tale struttura sia idonea e competente in materia. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i centri di riferimento di cui all'articolo 2 svolgono la loro attività di ricerca sulla base delle acquisizioni scientifiche più recenti. Essi offrono sostegno psicologico alle famiglie colpite dal lutto, favorendo i contatti tra le medesime e le associazioni dei genitori di bambini deceduti per SIDS più agevolmente raggiungibili. Il comma 2 prevede che i risultati delle indagini scientifiche confluiscono nella banca dati esistente presso la prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Essi vanno altresì comunicati all'autorità competente – a questo proposito rileva anche che non è chiaro quale sia quest'ultima – che provvede a trasmetterle ai medici curanti e li mette a disposizione, in forma anonima, degli stretti congiunti delle vittime. In base a tale formulazione, sembrerebbe che gli stretti congiunti abbiano diritto ad assumere informazioni sui risultati delle ricerche in generale (e non solo su quelle attinenti al loro congiunto). Ai sensi dell'articolo 4, le autorità sanitarie nazionali e regionali promuovono e favoriscono la divulgazione e la ricerca scientifica sulla SIDS e sulla morte senza causa apparente del feto. Al riguardo si fa riferimento a corsi per i medici operanti nei centri di riferimento regionali e alla «sensibilizzazione dell'opinione pubblica», attraverso la predisposizione di adeguato materiale informativo e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Raccomanda infine l'approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1501) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BERGAMO riferisce sul provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 1 del decreto legge n.109 del 1993 disponeva che, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva 76/160/CEE, i valori limite dell'ossigeno disciolto – che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio d'idoneità delle acque di balneazione – possano essere compresi tra 50 e 170. Quindi, tale decreto-legge fissava limiti più permissivi per il parametro dell'ossigeno disciolto rispetto a quelli stabiliti dal D.P.R. n. 470 del 1982, a condizione che il superamento dei predetti valori limite dipendesse esclusivamente dal fenomeno della eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe.

Poiché il fenomeno eutrofico è risultato essere persistente le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 109 sono state oggetto di successiva proroga da parte di altri decreti-legge, fino al decreto-legge n. 159 del 2001 il cui termine, scaduto il 31 dicembre 2001, si ritiene ora di differire al 31 dicembre 2003. L'ulteriore differimento si rende necessario al fine di evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di reali rischi di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili, con ricadute negative sull'economia turistica di molte zone della costa tirrenica ed adriatica. Inoltre, tale disposizione di proroga non appare in contrasto con la normativa comunitaria vigente, dal momento che la direttiva 76/160/CEE stabilisce valori che rappresentano una semplice raccomandazione rivolta agli Stati membri.

Infine, il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di contrastare l'inadeguata depurazione dei rifiuti civili, individua nei programmi di interventi a stralcio, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il mezzo deputato a scongiurare il ricorso continuo alla deroga ai valori limite fissati dalla disciplina vigente.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CHINCARINI manifesta disappunto per la mancata partecipazione alla seduta di un rappresentante del Governo e fa presente che il problema dell'eccessiva quantità di ossigeno disciolto nell'acqua, come pure il fenomeno dell'eutrofizzazione, coinvolgono non soltanto le acque dell'Adriatico, ma anche gli specchi lacustri. Sarebbe a questo punto doveroso trarre spunto dal Rapporto sulla salute delle coste italiane, recentemente diffuso, per approfondire tutte le questioni attinenti all'inquinamento delle acque. In particolare, è necessario comprendere finalmente che non è possibile lasciare soli i comuni per quanto attiene agli interventi di disinquinamento, occorrendo un'azione concertata tra Stato, regioni ed enti locali, corredata delle necessarie risorse finanziarie.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1501/1/13

CHINCARINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1501, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione;

considerato che il Lago di Garda dal 1997 è stato interessato da un'insolita ed eccessiva proliferazione di piante acquatiche e di alghe che hanno contribuito ad aumentare la presenza dell'ossigeno disciolto nelle acque e che tale vegetazione in notevole quantità si deposita sulle rive dei comuni del basso lago in occasione di burrasche,

impegna il Governo:

ad intervenire presso l'Autorità di bacino del Po perché dedichi risorse allo studio e all'analisi del fenomeno».

Il senatore VALLONE ricorda che a decorrere dal 1999 vi è l'obbligo di accantonare le somme che i comuni introitano al fine di realizzare gli impianti di depurazione. Sarebbe opportuno che la Commissione ambiente del Senato deliberasse un'indagine conoscitiva volta ad acquisire informazioni e notizie in merito alle attività di disinquinamento delle acque e alla realizzazione di depuratori.

Preannuncia infine il voto favorevole dei senatori della Margherita, facendo presente che questa è l'ultima occasione in cui la sua parte politica è disposta a pronunciarsi favorevolmente su un provvedimento di tale tenore.

Il senatore RIZZI, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia, fa presente che il depuratore di Milano dovrebbe essere completato tra breve ed auspica che il Governo venga a fornire chiarimenti in ordine all'esigenza di differire ogni anno la disciplina relativa alle acque di balneazione. In mancanza di interventi pronti ed efficaci, infatti, l'anno prossimo la Commissione ambiente si troverà a dover esaminare un nuovo provvedimento di analogo tenore. Sarebbe al riguardo opportuno effettuare alcune audizioni, per approfondire al meglio la situazione.

Il senatore MANFREDI, nel concordare con quanto testé osservato dal senatore Rizzi, sottolinea l'opportunità di approfondire le questioni attinenti la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni per quanto attiene la tutela delle acque di balneazione.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BERGAMO condivide la proposta avanzata dai senatori intervenuti nel dibattito per quanto attiene l'opportunità di deliberare un'indagine conoscitiva sull'attività di disinquinamento delle acque e la realizzazione degli impianti di depurazione. È evidente inoltre che l'onere di provvedere a tali incombenze non può essere interamente addossato ai comuni, occorrendo il fattivo concorso dello Stato e delle regioni. Moltissime realtà, infatti, sono assai complesse, come ad esempio quelle della laguna veneta, che risente di un carico di inquinamento che coinvolge un bacino molto ampio comprendente Verona e Vicenza.

Quanto al fenomeno dell'eutrofizzazione e dell'incremento dell'ossigeno disciolto nelle acque, occorrerebbe un puntuale monitoraggio, anche allo scopo di verificare in che misura sia influenzato dai mutamenti climatici.

Dopo aver raccomandato la rapida conversione in legge del provvedimento d'urgenza nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

I senatori SCOTTI, MARANO, RIZZI e MANFREDI aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 1.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'ordine del giorno n. 1.

Poiché nessuno chiede di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente NOVI avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore ZAPPACOSTA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su un provvedimento che mira, opportunamente, a rendere possibile l'apertura delle stazioni balneari del mare Adriatico, non essendovi del resto alcun rischio per la salute umana derivante dalla quantità di ossigeno disciolto nelle acque.

Appare peraltro opportuna la proposta avanzata da alcuni senatori di promuovere un'indagine conoscitiva sul problema del inquinamento delle acque e sulla realizzazione dei depuratori.

Il senatore VALLONE ribadisce il voto favorevole dei senatori della Margherita, richiamandosi a quanto sottolineato poc'anzi in discussione generale.

Il presidente NOVI avverte che la votazione sul mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea avrà luogo la prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

AUDIZIONI

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione, e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

Al termine dell'audizione, il Presidente rende alcune comunicazioni, su cui si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Giuliano, Brutti, e Malentacchi e i deputati Caldarola, Cicchitto e Gamba.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro della Salute, professor Girolamo Sirchia

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, il Ministro sarà accompagnato dal dottor Fabrizio Oleari, direttore generale per la prevenzione del Ministero della salute, e dalla dottoressa Antonella Cinque, capo segreteria tecnica-consigliere per le relazioni esterne del Ministro.

Introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Girolamo SIRCHIA, *ministro della salute*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, a più riprese, Paolo RUSSO, presidente, i senatori Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), Renzo MICHELINI (AUT) e Giuseppe SPECCHIA (AN), e

il deputato Donato Renato MOSELLA (MARGH-U), ai quali replica, a più riprese, il ministro Girolamo SIRCHIA.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Ministro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

88^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il senatore NOCCO, intervenendo in sostituzione del relatore Ciccanti, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento era emersa la necessità che il Governo fornisse ulteriori chiarimenti sul livello di rischio connesso al prestito in favore del Fondo Monetario Internazionale cui viene accordata la garanzia dello Stato, anche in relazione alle osservazioni svolte dalla Corte dei conti nella «Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001».

Il sottosegretario TANZI, pur dichiarando di condividere da un punto di vista generale le osservazioni svolte dalla Corte dei conti, sottolinea che tali osservazioni non appaiono pertinenti rispetto al provvedimento in

esame, perché il coefficiente di rischio nel caso di garanzie dello Stato per prestiti da erogare in favore del Fondo Monetario Internazionale è del tutto insignificante, data la natura e le capacità finanziarie del soggetto beneficiario del prestito.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore MICHELINI relativa al meccanismo di computo dei Diritti Speciali di Prelievo, il relatore NOCCO propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

La proposta del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2002

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1501) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Venerdì 21 giugno 2002, ore 9,30 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

ORE 9,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile: audizione di rappresentanti della Fiat Spa; audizione di esperti del mondo accademico e audizione di esperti in consulenza aziendale.

ORE 15,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile: audizione di esperti in consulenza aziendale.
